

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1143

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori PERA, PASTORE, SACCONI e VEGAS

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’8 NOVEMBRE 2006

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre norme
in materia di cittadinanza

ONOREVOLI SENATORI. - Per affrontare con chiarezza e serietà il tema della cittadinanza è necessario in primo luogo rispondere con fermezza a due quesiti:

1) cosa debba intendersi per cittadinanza, e cioè, se con essa si intenda esclusivamente un atto amministrativo, il rilascio di un documento sulla base del quale si acquisiscono alcuni diritti o se, al contrario, il concetto di cittadinanza implica considerazioni molto più profonde;

2) se, in considerazione del fenomeno migratorio in Italia, il rilascio della cittadinanza agli stranieri debba intendersi una tappa nel difficile percorso di integrazione o, al contrario, tale atto debba segnare la mèta finale di tale percorso.

La cittadinanza non è il semplice rilascio di un passaporto ma, al contrario, è il riconoscimento di far parte di un popolo, di condividerne i valori sociali e politici, di conoscere la storia ed i percorsi, di accettare le regole che stanno alla base del patto sociale che aggrega la Nazione. Se questo è il senso da dare al concetto di cittadinanza, il riconoscimento formale non può che essere il punto di arrivo di un percorso di integrazione compiutamente realizzato.

Nel 1992, proprio l'emergere del fenomeno migratorio nel nostro Paese determinò la revisione della legge sulla cittadinanza ed il suo inasprimento. A distanza di quindici anni da quella legge, e dinanzi all'emergenza del fenomeno migratorio, il Governo italiano propone di intervenire nuovamente su tale disciplina, ma in senso inverso. Ciò non sembra tenere in alcun conto l'esperienza storico-politica di altri Paesi europei, che dopo aver imboccato la strada della cittadinanza come strumento funzionale all'integrazione, oggi, sono repentinamente obbli-

gati a tornare indietro rispetto alle politiche intraprese dinanzi alle problematiche di disgregazione sociale verificatisi in tali nazioni, come la Germania e l'Olanda.

Di quelle esperienze occorre far tesoro ed evitare che, in ritardo, anche l'Italia si avvii su un percorso sbagliato nei fatti e ciecamente scelga la strada della demagogia e della superficiale astrattezza.

La legge 5 febbraio 1992, n. 91, è una legge valida nel suo impianto, che va modificata solo nel senso di renderla più incisiva, tentando di sottrarre tale riconoscimento ad un procedimento squisitamente burocratico e formale, ed al contrario, individuando criteri più selettivi.

In primo luogo, è responsabilità del legislatore preservare l'integrità sociale e politica della Nazione e prevenire pericolosi fenomeni di disgregazione. Inoltre, prevenire il pericolo che l'allargamento indiscriminato finisca per massificare i cittadini stranieri, e non premiare chi realmente sceglie la nostra Nazione come nuova Patria, una scelta consapevole fatta da amore oltre che da bisogno, fatta di accettazione piena più che di necessità formale.

Il presente disegno di legge rimane sulla strada tracciata dal legislatore nel 1992, adeguando la normativa alle contingenze attuali ed all'esperienza effettuata dall'applicazione della legge vigente.

L'articolo 1, che modifica l'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, dà rilievo, ai fini del riconoscimento della cittadinanza, all'aver frequentato scuole riconosciute dallo Stato italiano e all'adempimento dell'obbligo scolastico.

L'articolo 2, al fine di evitare i matrimoni di comodo, riconosce al coniuge straniero o apolide di un cittadino italiano la cittadi-

nanza solo a condizione che questi risieda in Italia da almeno tre anni.

L'articolo 3, di modifica dell'articolo 9 della legge n. 91 del 1992, richiede, per l'ottenimento della cittadinanza, il decorso di dieci anni di residenza legale e stabile nel nostro Paese.

L'articolo 4, inserendo l'articolo 9-bis nella citata legge, modifica i requisiti per ottenere la cittadinanza subordinandoli alla buona conoscenza della lingua, della storia e della Costituzione italiane, nonché alla ri-

nuncia alla precedente cittadinanza ed alla frequentazione di un corso di formazione e di educazione civica.

La disposizione di cui all'articolo 5 subordina l'efficacia del decreto di conferimento della cittadinanza alla prestazione del giuramento entro sei mesi dalla sua notifica.

L'articolo 6 modifica il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572, prevedendo che il giuramento sia compiuto dinanzi al prefetto della provincia di residenza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni sino al raggiungimento della maggiore età, e che abbia frequentato scuole riconosciute dallo Stato italiano almeno sino al raggiungimento dell'obbligo scolastico, diviene cittadino se dichiara, entro sei mesi dal raggiungimento della maggiore età, di voler acquisire la cittadinanza italiana».

Art. 2.

1. L'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - *1.* Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza in Italia quando, dopo il matrimonio, risieda almeno tre anni nel territorio della Repubblica, e a condizione che non sia intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non vi sia stata separazione personale dei coniugi».

Art. 3.

1. All'articolo 9, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, la lettera *f*) è sostituita dalla seguente:

«*f*) allo straniero che risiede legalmente e stabilmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica».

Art. 4.

1. Dopo l'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:

«Art. 9-bis. - *I.* L'acquisizione della cittadinanza italiana nei casi di cui agli articoli 5 e 9 è subordinata ai seguenti requisiti:

a) buona conoscenza della lingua italiana, scritta e parlata;

b) conoscenza della storia italiana;

c) conoscenza della Costituzione italiana;

d) rinuncia al possesso di altra cittadinanza;

e) frequentazione di un corso, della durata di almeno dodici mesi, finalizzato all'approfondimento della conoscenza di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*;

f) esenzione, dalla frequentazione del corso di cui alla lettera *e)*, degli stranieri che hanno frequentato nel paese di origine corsi di formazione professionale e di apprendimento della lingua italiana ai sensi dell'articolo 23 della legge 30 luglio 2002, n. 189, e in relazione a questi sono stati inseriti direttamente nel mercato del lavoro italiano con contratti di soggiorno, secondo quanto disposto dall'articolo 34 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni; sono altresì esenti dalla frequentazione del corso di cui alla lettera *e)*, relativamente alle conoscenze di cui alle lettere *a)* e *b)*, gli stranieri che abbiano conseguito titoli di istruzione media superiore o universitaria rilasciati da istituti di istruzione di lingua italiana e i docenti di istituti universitari di lingua italiana; sono, infine, esenti dalla frequentazione del citato corso di cui alla lettera *e)*, relativamente alla conoscenza di cui alla lettera *a)*, gli stranieri di madrelingua italiana ovvero in possesso di certificazione CILS (livello due - B2)».

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto legi-

slativo il Governo definisce le procedure idonee a comprovare i requisiti di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, dell'articolo 9-*bis* della legge 5 febbraio 1992, n.91, introdotto dal comma 1 del presente articolo, nonché le modalità e gli enti destinati all'organizzazione e all'espletamento dei corsi di formazione di cui al comma 1, lettera *e)* del citato articolo 9-*bis*.

Art. 5.

1. L'articolo 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:

«Art. 10. - *1.* Il decreto di conferimento della cittadinanza non ha effetto se, entro sei mesi dalla notifica del decreto medesimo, la persona cui si riferisce non presta giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato».

Art. 6.

1. All'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n.572, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: «dinanzi all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza» sono sostituite dalle seguenti: «dinanzi al prefetto della provincia di residenza che trasmette copia del verbale di giuramento e del decreto di concessione della cittadinanza all'ufficiale di stato civile del comune di residenza»;

b) al comma 4, le parole: «dinanzi al quale è stato prestato giuramento, o» sono soppresse.

